



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Disegno di legge	»	9
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente Accordo, avente ad oggetto la rettifica del confine di Stato tra le Parti firmatarie, modifica la vigente «Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato», firmata a Roma il 7 marzo 2007 e ratificata con legge 19 novembre 2010, n. 210, che attualmente tale confine definisce attraverso il rinvio ai seguenti documenti:

a) catalogo delle coordinate e descrizione della linea del confine;

b) atlante delle carte e delle mappe del confine.

L'entrata in vigore di detta Convenzione, in data 14 dicembre 2010, ha determinato la definitiva cessazione dell'efficacia della «Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato», firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980 e ratificata con legge 13 dicembre 1984, n. 970, nella cui esecuzione, a seguito della proclamazione di indipendenza, era subentrata, il 31 luglio 1992, la Repubblica di Slovenia (Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 settembre 1992).

Nel corso dei periodici lavori per la manutenzione del confine da essa definito, eseguiti a partire dal 1987, la Commissione mista, a ciò incaricata, ha preso atto che nella zona fra il cippo di confine n. 51/1 e il cippo di confine n. 51/22, nel tratto dove la linea del confine di Stato nella documentazione di cui al precedente punto a) è defi-

nita «mediana del torrente Barbucina», la stessa era stata modificata a seguito di lavori di regimentazione del torrente effettuati di comune accordo fra i comuni limitrofi dei due Paesi, San Floriano del Collio (GO) e Občina Brda. Tali lavori, iniziati nel 1986 e ripresi nel 1991, sono terminati nel 1993. Di fatto, in conseguenza della loro esecuzione, è venuto a mancare il particolare morfologico che materializzava sul terreno la linea del confine di Stato.

In considerazione di tali circostanze, e allo scopo di mantenere ben visibile il tracciato del confine di Stato, la Commissione mista per la manutenzione del confine di Stato, nel corso della 1ª sessione di lavoro, tenutasi a Lubiana nel mese di dicembre del 2011, ha predisposto lo schema del presente Accordo per la revisione del confine di Stato comune. Ogni parte ha immediatamente provveduto ad inoltrare il testo dell'Accordo, compresi gli allegati, ai rispettivi Ministeri degli affari esteri per l'avvio delle trattative.

L'Accordo - composto da quattro articoli - prevede, come detto, una rettifica del tracciato del confine, in modo da far coincidere quest'ultimo con la linea mediana del torrente regimentato. La rettifica viene attuata attraverso uno scambio di superfici equivalenti lungo il tratto considerato, nell'entità riportata nelle planimetrie allegate all'Accordo. Le aree delle superfici da scambiare, comprendenti per ciascun Paese una superficie di mq 1746, sono riepilogate in un'apposita tabella allegata all'Accordo, di cui costituisce parte integrante, unitamente alle citate planimetrie.

L'Accordo, che non potrà formare oggetto di denuncia, entrerà in vigore nel

giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che ciascuno Stato effettuerà in conformità alle proprie norme costituzionali. Immediatamente dopo, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, dell'Accordo stesso, i due Paesi, allo scopo di dare attuazione alla concordata modifica del tracciato del confine, dovranno provvedere ad eseguire i lavori per la demarcazione dei termini di confine, che consisteranno, per la parte italiana, nello spostamento di due cippi.

Tali lavori sono di lievissima entità e possono quindi trovare copertura nello stanziamento annuale per la manutenzione del confine previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 210 del 2010. In conseguenza, dal-

l'esecuzione del presente Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come meglio precisato nell'annessa relazione tecnica, e dunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non viene predisposta l'analisi di impatto della regolamentazione.

Pertanto, in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si precisa in questa sede che il presente provvedimento non introduce, né elimina, oneri informativi a carico dei privati.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo sottoposto a ratifica, finalizzato a rettificare il confine di Stato tra l'Italia e la Slovenia in corrispondenza della linea mediana del torrente Barbucina mediante lo scambio di superfici equivalenti tra i due Paesi, è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nel corso della sua esecuzione.

Infatti, sebbene l'articolo 2 dell'Accordo preveda l'esecuzione, da parte degli Stati contraenti, dei lavori necessari alla demarcazione dei termini di confine, tali lavori - che consisteranno, per la parte italiana, nello spostamento di due soli cippi - risultano essere di lievissima entità e non determineranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'articolo 3 della legge 19 novembre 2010, n. 210, che ha ratificato la vigente "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato", firmata a Roma il 7 marzo 2007, ha già provveduto alla quantificazione annuale dei fondi da utilizzare per i lavori di manutenzione del confine in argomento, tra i quali rientrano senz'altro anche quelli concernenti l'odierna rettifica. Detti fondi risultano attualmente allocati sul cap. 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Parimenti, il previsto aggiornamento della documentazione ufficiale del confine non dà luogo ad oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di attività che rientra tra le competenze istituzionali dell'Istituto geografico militare, che ad essa farà fronte con le risorse ordinariamente disponibili.

Le restanti disposizioni dell'Accordo, poi, risultano del tutto indenni da profili di spesa in quanto:

- gli articoli 1 e 2 individuano le rettifiche da apportare alla linea del confine di Stato comune tra Italia e Slovenia, quantificando altresì le superfici complessivamente scambiate tra i due Paesi firmatari;
- l'articolo 3 precisa che ulteriori variazioni del corso del citato torrente non comporteranno modifiche al tracciato del confine di Stato;
- l'articolo 4, infine, stabilisce che l'Accordo non potrà essere denunciato, e che entrerà in vigore nello stesso giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che ciascuno Stato effettuerà in conformità alle proprie norme costituzionali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1°, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 LUG. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo in titolo. Tale documento negoziale, infatti, comporta variazione del territorio dello Stato in quanto rettifica, attraverso lo scambio di superfici equivalenti, la linea di confine tra i due Paesi firmatari, attualmente definita dalla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Roma il 7 marzo 2007 e ratificata con legge 19 novembre 2010, n. 210.

La rettifica si è resa necessaria in quanto l'apposita Commissione mista italo-slovena per la manutenzione del confine di Stato ha riscontrato che la linea mediana del torrente Barbucina, in corrispondenza della quale era stato fissato il confine, è stata modificata a causa di lavori di regimentazione del torrente, eseguiti di comune accordo tra i Comuni limitrofi dei due Paesi. Di fatto, in conseguenza dell'esecuzione di tali lavori, è venuto a mancare il particolare morfologico che materializzava sul terreno la linea del confine di Stato.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che adegua la demarcazione del confine comune al nuovo stato dei luoghi nel frattempo definitosi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica mediante legge formale degli accordi internazionali che comportano variazioni del territorio nazionale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente Accordo modifica i contenuti dei documenti allegati alla vigente Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Roma il 7 marzo 2007 e ratificata con legge 19 novembre 2010, n. 210.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Peraltro, sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi

derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

In particolare, non si pongono questioni di compatibilità con le competenze definite con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione" poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano esistere progetti di legge vertenti sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di analogo oggetto.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento risulta compatibile con la disciplina comunitaria.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame, definendo il confine comune tra le Parti, non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge, che non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO**tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine.**

La Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia hanno concordato, nel desiderio di rettificare la linea del confine di Stato nel settore V, a seguito della regimentazione del corso del torrente Barbucina/Čubnica, quanto segue:

Art. 1

A parziale modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato firmata a Roma il 7 Marzo 2007, la linea del confine di Stato nella zona regimentata del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine dal cippo n. 51/1 al cippo 51/22, è rettificata in modo tale che la nuova linea di confine percorra la linea mediana del torrente regimentato.

Art. 2

La parte di territorio di Stato di uno dei Paesi contraenti che diventerà parte del territorio dell'altro Paese contraente, di cui all'art. 1 del presente Accordo, comprende per ognuno dei due Paesi una superficie di m² 1746.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicate nel comma precedente, sono ammesse tolleranze di lieve entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Le superfici che verranno scambiate fra le due Parti sono elencate nella tabella e nelle tre planimetrie annesse al presente Accordo e ne sono parte integrante.

Non appena l'Accordo sarà entrato in vigore le due Parti provvederanno ad eseguire i lavori necessari per la demarcazione dei termini di confine e per lo aggiornamento della documentazione ufficiale del confine allegata alla Convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Ulteriori variazioni del corso del torrente regimentato Barbucina/Čubnica non avranno influenza sul tracciato del confine di Stato definito all'art. 1 del presente Accordo.

Art. 4

Il presente Accordo dovrà essere ratificato.

Gli strumenti di ratifica saranno scambiati per via diplomatica.

L'Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.


Il presente Accordo, compreso l'allegato, non potrà essere denunciato.

Fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 in due originali in lingua italiana e slovena facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana



Per la Repubblica di Slovenia



Seznam površin za zamenjavo/Elenco delle superfici da scambiare

DRŽAVA/PAESE	POVRŠINA/SUPERFICIE	ŠTEVILKA POVRŠINE/NUMERO DELLA SUPERFICIE
I	159,7	6
I	0,07	8
I	66,81	2
I	0,54	4
I	59,56	10
I	652,06	16
I	0,79	18
I	14,21	12
I	770,88	14
I	21,1	19
Italia, skupno/totale		1745,72

SI	-7,75	5
SI	-243,25	7
SI	-281,8	1
SI	-664,79	3
SI	-1,04	9
SI	-107,24	15
SI	-217,41	17
SI	-80,18	11
SI	-142,26	13
Slovenija, skupno/totale		-1745,72
razlika/differenza		0

Končne vrednosti površin za zamenjavo so sledeče:

Za R. Slovenijo/Per la Repubblica di Slovenia
1746 m²

Za R. Italijo/Per la Repubblica Italiana
1746 m²

I valori delle superfici da scambiare sono i seguenti:

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

